



Comune di Locorotondo

Assessorato all'ambiente

Regolamento di gestione del centro comunale di raccolta RSU

(ADEGUATO PER EFFETTO DELLE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI AL D.LGS. 03/04/2006 N°152 INTRODOTTE
DAL D. LGS. 116 DEL 03/09/2020)

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – DEFINIZIONI	4
ART. 3 – NORME GENERALI	8
ART. 4 – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE	8
ART. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA	9
ART. 6 – NORME PARTICOLARI PER LA GESTIONE DEL CENTRO	10
ART. 6 BIS - INDIVIDUAZIONE DI SPAZI PER FAVORIRE LA PREVENZIONE, LA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI	11
ART. 7 – NORME PARTICOLARI PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI	11
ART. 8 – COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	14
ART. 9 – CONTROLLO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA	15
ART. 10 – COOPERAZIONE DEL GESTORE	15
ART. 11 – DANNI E RISARCIMENTI	16
ART. 12 – CONTROLLO DEL COMUNE	16
ART. 13 – DISCIPLINA DI ACCESSO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA	17
ART. 14 – RIFIUTI CONFERIBILI	17
ART. 15 – QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI	20
ART. 16 – PESATURA DEI RIFIUTI	20
ART. 17 – ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO	20
ART. 18 – ACCESSO DEI SOGGETTI CONFERENTI	21
ART. 19 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO	21
ART. 20 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO	22

ART. 21 – DIVIETI	22
ART. 22 – SANZIONI	23
ART. 23 – RINVIO NORMATIVO	23
ALLEGATO A – SCHEDA RIFIUTI IN ENTRATA AL CCR	24
ALLEGATO B – SCHEDA RIFIUTI IN USCITA DAL CCR	26
ALLEGATO C – RIFIUTI CONFERIBILI E QUANTITÀ AMMESSE PER UTENZE DOMESTICHE	27

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del Centro di Raccolta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Locorotondo sito in località "*Marangi (o altri CCR che l'Amministrazione Comunale vorrà realizzare)*" in conformità a quanto stabilito dalla legislazione nazionale sui rifiuti di cui al DM 8 aprile 2008 "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*" e ss.mm.ii. in attuazione di previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni nonché con riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2009, n. 645 avente ad oggetto l'approvazione delle linee guida per la realizzazione di centri comunali;
2. Il centro di raccolta comunale sito in località "*Marangi (o altri CCR che l'Amministrazione Comunale vorrà realizzare)*" è costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolgono unicamente le attività previste dall'art.1 del DM 8 aprile 2008 "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*" e ss.mm.ii. In particolare è previsto lo svolgimento di attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 del D.M. 8 aprile 2008, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 2 – Definizioni

1. **Centro Comunale di Raccolta:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
2. **Proprietario:** il soggetto che detiene la proprietà del suolo su cui sorge il centro di raccolta comunale unitamente alle strutture ed infrastrutture su di esso insistenti. Nel caso di Locorotondo il Centro Comunale di Raccolta sito in località "*Marangi (o altri CCR che l'Amministrazione Comunale vorrà realizzare)*" è di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Essa ha facoltà di condurre direttamente la struttura ovvero può affidarne la gestione ad un soggetto dotato dei requisiti previsti per legge appositamente incaricato nel rispetto della disciplina sugli appalti di servizi pubblici locali;
3. **Gestore:** soggetto appositamente incaricato dal proprietario per lo svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani"¹. A detto soggetto sono volturate ed intestate tutte le

¹ Ai sensi della Deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 20 luglio 2009 Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto

autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Nel rispetto dei documenti che regolano i rapporti fra proprietario e gestori, a quest'ultimo sono intestate anche i contratti di fornitura dei servizi necessari per la conduzione dell'attività (fornitura elettrica, rete telefonica, servizio di acquedotto, ecc.);

4. **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
5. **Rifiuti solidi urbani:** Conformemente a quanto previsto all'art 183 Comma 1 b-ter), sono "rifiuti urbani":
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.)
6. **Rifiuti conferibili al Centro Comunale di Raccolta:** elenco dei rifiuti urbani indicati nell'Art. 14 del presente regolamento nei limiti quantitativi di cui all'art.15 del medesimo documento.
7. **Produttore:** l'Utenza Domestica o l'Utenza non Domestica che ha prodotto i rifiuti conferibili al Centro Comunale di Raccolta;
8. **"utenza domestica":** proprietario o utilizzatore nelle forme di legge di un immobile avente come destinazione d'uso una di quelle previste dalla *"Tabella delle Categorie Catastali – Gruppo A"* predisposta dell'Agenzia del territorio gruppo A ad esclusione della categoria A/9 ed A/10. Rientrano in questa categoria anche i garage, depositi ed altri locali ricavati all'interno di strutture edilizie di qualsiasi tipologia aperti o chiusi lateralmente nella disponibilità esclusiva di una famiglia. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le utenze di cui all'Art.5 del D.P.R. 27.04.1999, n.158. Il conduttore di questo tipo di immobile è considerato un *"produttore di rifiuti"* ai fini della pianificazione ed erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
9. **"utenza non domestica":** proprietario o utilizzatore nelle forme di legge di un immobile avente come destinazione d'uso una diversa da quella domestica. A titolo esemplificativo, rientrano in

13 maggio 2009, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni.

questa categoria le utenze di cui all'Art.6 del D.P.R. 27.04.1999, n.158. Il conduttore di questo tipo di immobile è considerato un "produttore di rifiuti" ai fini della pianificazione ed erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

- 10. Altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche - RAEE domestici/dual use:** distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, che al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico, ne ritira l'apparecchiatura usata di tipo equivalente ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs 49/2014 e s.m.i. (c.d. ritiro "uno contro uno"); installatori, manutentori e gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che nello svolgimento della propria attività, ritirano RAEE provenienti dai nuclei domestici; distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq obbligati, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs 49/2014 e s.m.i., al ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza l'obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (c.d. ritiro "uno contro zero"), o i distributori che ne aderiscono volontariamente. Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera l) e lettera m), si definiscono:

l) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;

m) 'RAEE professionali': i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);

- 11. Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- 12. Gestione del Centro Comunale di Raccolta:** la gestione del Centro Comunale di Raccolta comprende tutte le operazioni necessarie a consentire il conferimento dei rifiuti da parte delle Utenze, Domestiche e non Domestiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183 comma 1 lett. mm del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. e DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.. A titolo puramente indicativo si rileva che in detta attività rientrano, ad esempio, l'apertura al pubblico della struttura in giorni ed orari definiti, la sorveglianza sull'attività di conferimento da parte dei cittadini, la tenuta della documentazione previste dal predetto decreto, il prelievo e conferimento dei rifiuti raccolti a soggetti autorizzati, la manutenzione ordinaria volta a mantenere in buone condizioni le opere e gli impianti, ecc..
- 13. Conferimento:** consegna dei rifiuti conferibili al Centro Comunale di Raccolta in maniera differenziata a cura del produttore (*utenze domestiche, utenze non domestiche o di detentori che, in virtù di specifiche leggi o norme di settore, sono abilitati al loro conferimento*) nei limiti di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento;
- 14. Raccolta differenziata:** raccolta effettuata in modo da tenere distinti e separati flussi di rifiuti in base al tipo ed alla natura degli stessi al fine di facilitarne il trattamento dedicato nell'ottica di ridurre al minimo possibile la quota di rifiuti da avviare allo smaltimento finale incrementando l'aliquota da avviare a recupero. Essa è tesa a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al

riciclaggio ed al recupero. La frazione organica umida è raccolta separatamente con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili e compostabili certificati;

- 15. Trasporto:** l'operazione di caricamento dei rifiuti presenti all'interno del Centro Comunale di Raccolta su mezzi autorizzati a cura del Gestore della struttura o di altro soggetto tenuto al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti, nel rispetto delle disposizioni previste all'art.193 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e conferimento degli stessi ad impianti di recupero o smaltimento appositamente autorizzati;
- 16. Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
- 17. Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B della parte IV del D.Lgs n.152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.
- 18. Impianti di Smaltimento:** Siti autorizzati per la gestione rifiuti in cui avvengono le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (ALLEGATO B - elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento).
- 19. Impianti di Recupero:** Siti autorizzati per la gestione rifiuti in cui avvengono le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (ALLEGATO C - elenco non esaustivo delle operazioni di recupero).
- 20. DM Ambiente 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*".
- 21. DM Ambiente 13/05/2009:** Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. (09A08220) (GU n. 165 del 18-7-2009)

SEZIONE – Norme per il gestore

Art. 3 – Norme generali

1. Il Centro di Raccolta Comunale sito in località “*Marangi (o altri CCR che l'Amministrazione Comunale vorrà realizzare)*” è di proprietà del Comune di Locorotondo, il quale ne affida la gestione a soggetto incaricato come per legge costituito dal RTI Monteco srl-CNS ed in particolare alla ditta Monteco SPA;
2. La gestione del centro è affidata a soggetto iscritto all'Albo Gestori Ambientali della CCIAA alla Categoria 1 - Centro di Raccolta Comunale ex Deliberazione n. 02/CN/ALBO del 20/07/2009 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali e ss.mm.ii.;
3. L'affidamento in gestione del Centro di Raccolta Comunale ad un soggetto terzo appositamente incaricato dal Comune di Locorotondo avviene con la formula del comodato d'uso gratuito della struttura sulla scorta di disposizioni contrattuali che indicano un'attività da svolgere a cura del soggetto gestore e quelle che restano a carico del Comune di Locorotondo;
4. L'affidamento in gestione del Centro di Raccolta Comunale ad un soggetto terzo appositamente incaricato dal Comune di Locorotondo per lo svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani implica l'assunzione di tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dal rispetto delle normative vigenti compreso la voltura di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Nel rispetto della consuetudine che regola i rapporti fra proprietario ed il gestore, a quest'ultimo sono intestati anche i contratti di fornitura dei servizi necessari per la conduzione dell'attività (fornitura elettrica, rete telefonica, servizio di acquedotto, ecc.).

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
 - a. prima dell'avvio dell'esercizio del Centro, a volturare ed intestare a suo favore tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
 - b. eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii. e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - c. provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione del registro di carico e scarico per le operazioni di gestione del centro di raccolta, secondo le modalità indicate nell'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero, adempiere agli obblighi relativi al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti previsti all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - d. provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione del registro di carico e scarico per gli eventuali rifiuti prodotti direttamente dal gestore a seguito di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le modalità indicate nell'art. 190 ovvero, adempiere agli

obblighi relativi al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti previsti all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

- e. provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti, secondo le modalità indicate nell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero, adempiere agli obblighi relativi al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti previsti all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - f. acquisire, da parte del gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro, comunicazione della successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti o delle materie prime seconde;
 - g. compilare e registrare, in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, ai fini del calcolo tassa/tariffa, da inviare periodicamente all'Ufficio di Tributi - Fiscalità locale – Ambiente del Comune di Locorotondo;
 - h. compilare e registrare, in un archivio elettronico, le schede di cui all'Allegato A e all'Allegato B così come al DM 08/04/2008 e successive modificazioni²;
 - i. gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro Comunale di Raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - j. rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro Comunale di Raccolta, appositi cartelli recanti le Modalità del conferimento, le Altre norme di comportamento i Divieti le Sanzioni previsti rispettivamente negli artt. 19, 20, 21 e 22 del presente Regolamento.

Art. 5 – Manutenzione ordinaria della struttura

1. Il gestore è tenuto a:

- a. mantenere in piena efficienza tutti gli impianti esistenti all'interno del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti con particolare riferimento alle reti idrica e fognaria nonché elettrica posta a servizio dell'ufficio e quella di intercettazione delle acque meteoriche;
- b. assolvere a tutti gli obblighi derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche previsti all'art.113 del D.Lgs.

² Il DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 (in G.U. 11/09/2020, n.226) ha disposto (con l'art. 1, comma 19) la modifica dell'art. 193."Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.

- n.152/2006 comprendenti, fra le altre, la pulizia e sanificazione periodica delle vasche di I e II pioggia;
- c. assolvere a tutti gli obblighi derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dallo ufficio previsti all'art.124 del D.Lgs. n.152/2006 comprendenti, fra le altre, la pulizia e sanificazione periodica delle vasche interrate;
 - d. effettuare almeno n.2 interventi/anno di disinfestazione da intensificarsi nei mesi estivi da comunicare al comune di Locorotondo con almeno 15giorni di anticipo;
 - e. operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro Comunale di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - f. rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti accidentalmente fuoriusciti ovvero impropriamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati eventualmente presenti sulla pavimentazione della struttura;
 - g. evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - h. salvaguardare l'ambiente.

Art. 6 – Norme particolari per la gestione del centro

1. Il gestore è tenuto a osservare le seguenti prescrizioni di carattere gestionale:

- a) All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature in deposito non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- b) Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere: a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno; b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- c) Devono essere prese idonee misure per prevenire la produzione/dispersione di polveri ed odori nell'ambiente;
- d) Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso per le utenze non domestiche, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 08/04/2008 così come modificato dal DM 16/05/2009 (*attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati A e B del presente regolamento*), come modificato dal Dlgs 116/2020 ed in ogni caso per tutte le utenze ai sensi del DMATTM 20 aprile 2017 (*istituzione della tariffazione puntuale*). Tanto

anche al fine di impostare dei bilanci di massa o bilanci volumetrici al fine dell'istituzione della tariffazione puntuale e di riconoscere eventuali primalità all'utenza virtuosa;

- e) I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo nonché all'Ufficio di Tributi - Fiscalità locale – Ambiente del Comune di Locorotondo;
- f) La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi, salvo per la frazione organica umida che deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene;
- g) Mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;

Art. 6 BIS – Individuazione di spazi per favorire la Prevenzione, la Preparazione per il Riutilizzo, il Riciclaggio e il Recupero dei rifiuti

1. L'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale ARO BA/6 ovvero il Comune di Locorotondo possono individuare appositi spazi presso il centro di raccolta per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.
2. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili.
3. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

Art. 7 – Norme particolari per il deposito dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto ad effettuare il deposito dei rifiuti all'interno del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani nel rispetto di tutte le norme vigenti applicabili con particolare riferimento agli art.187 e 192 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, alle disposizioni del DMA 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. ed a tutte le altre norme applicabili. Esso è altresì tenuto ad adeguare la gestione dell'area alle disposizioni nazionali e regionali che sopraggiungeranno successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento;
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il gestore è tenuto a:
 - a. depositare i rifiuti in contenitori scarrabili, in cassonetti o in colli in modo da costituisce un efficace presupposto affinché siano evitati gli effetti negativi per l'ambiente. **In nessun caso è ammesso lo stoccaggio di rifiuti in cumuli;**

- b. il deposito dei rifiuti è effettuato per tipologie omogenee e deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza. In particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili, non devono implementarsi azioni o attività che possano modificare le caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti in deposito;
- c. le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni alle componenti che contengono liquidi e fluidi onde evitarne lo spandimento ;
- d. per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- e. i contenitori da utilizzare per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- f. i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- g. il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- h. i rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici;
- i. i rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- j. è necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del DM 185/2007. Per i RAEE saranno predisposti n.5 volumi (contenier scarrabili dotati di telo in PVC di copertura a tenuta stagna), con eventuale interposizione di elemento di divisione interna (es. pannello metallico) volto a tenere separati i rifiuti elettronici classificati come pericolosi da quelli non pericolosi, nel rispetto dei seguenti raggruppamenti:
 - **Raggruppamento n.1 - Freddo e clima:** 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione, 1.2 Frigoriferi, 1.3 Congelatori, 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti, 1.17

Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003;

- **Raggruppamento n.2 - Grandi Bianchi:** 1.5 Lavatrici, 1.6 Asciugatrici, 1.7 Lavastoviglie, 1.8 Apparecchi per la cottura, 1.9 Stufe elettriche, 1.10 Piastre riscaldanti elettriche, 1.11 Forni a microonde, 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti, 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento, 1.14 Radiatori elettrici, 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani, 1.16 Ventilatori elettrici e 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria;
- **Raggruppamento n.3 – Apparecchi con Schermi:** TV e Monitor;
- **Raggruppamento n.4 - IT e Consumer electronics,** apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato. Trattasi di **3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni:** 3.1 Trattamento dati centralizzato (3.1.1 mainframe, 3.1.2 mini computer, 3.1.3 stampanti), 3.2 Informatica individuale (3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse e tastiera inclusi), 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi), 3.2.3 Notebook, 3.2.4 Agende elettroniche, 3.2.5 Stampanti, 3.2.6 Copiatrici, 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, 3.2.9 Terminali e sistemi utenti, 3.2.10 Fax, 3.2.11 Telex, 3.2.12 Telefoni, 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento, 3.2.14 Telefoni senza filo, 3.2.15 Telefoni cellulari, 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione). **4. Apparecchiature di consumo:** 4.1 Apparecchi radio, 4.4 Videoregistratori, 4.5 Registratori hi-fi, 4.6 Amplificatori audio, 4.7 Strumenti musicali. **6. Utensili elettrici ed elettronici:** (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni conferiti dalle sole utenze domestiche utilizzate per piccoli lavori nelle civili abitazioni - 6.1 Trapani, 6.2 Seghe, 6.3 Macchine per cucire, 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali, 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo, 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo, 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio) **7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport:** (7.1 Treni elettrici e auto giocattolo, 7.2 Consolle di videogiochi portatili, 7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici).
- **Raggruppamento n.5 - Sorgenti luminose:** rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005,

n. 151: 5.2 Tubi fluorescenti, 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte, 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici e 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

Art. 8 – Compiti del personale addetto al servizio

Il personale incaricato di custodire e controllare il Centro Comunale di Raccolta alle dirette dipendenze del gestore della struttura, è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle istruzioni o direttive impartite dagli uffici competenti. In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- a. curare l'apertura e la chiusura del centro di raccolta negli orari prestabiliti per il conferimento dei rifiuti presso la struttura da parte delle utenze domestiche e non domestiche;
- b. presidiare costantemente la struttura durante gli orari d'apertura della stessa al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche;
- c. sovrintendere al corretto conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche nei limiti ed alle condizioni fissate agli artt. 14 e 15 del presente regolamento;
- d. fornire ai cittadini ed agli altri soggetti che accedono al centro di raccolta tutte le informazioni necessarie per agevolare il conferimento differenziato;
- e. curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti all'interno della struttura assicurando che, in ogni momento, siano assicurate adeguate condizioni igienico sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni periodiche;
- f. curare che il conferimento da terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente a cura delle imprese autorizzate, con idonea delega/dichiarazione;
- g. verificare i flussi di materiali e comunicare all'Ufficio Ambiente la sostituzione dei container;
- h. segnalare all'ufficio ambiente comunale ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del centro di raccolta nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti, registrando tempestivamente i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
- i. curare che, nei casi previsti dal presente Regolamento, il conferimento dei rifiuti avvenga mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposita dichiarazione e/o delega e, in questi casi, verificare l'accettabilità del materiale consegnato;
- j. Conservare le deleghe e le dichiarazioni presentate;
- k. Impedire il conferimento in difformità da quanto previsto nel presente regolamento, avvisando tempestivamente All'Ufficio Ambiente;

Curare la modulistica relativa ai rifiuti conferiti da utenze non domestiche in entrata (Allegato A) e in uscita (Allegato B

- I. Allegato B) dal cento di raccolta ex DM 8 Aprile 2008 e ss.mm.ii..

Art. 9 – Controllo del centro comunale di raccolta

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro Comunale di Raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune;
2. Trattasi di operaio specializzato in possesso di conoscenze teorico-pratiche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate, che effettua le seguenti attività:
 - a. pesatura e verifica dei rifiuti in ingresso, registrazione carico/scarico delle masse in ingresso ed uscita su appositi registri e/o compilazione della modulistica prevista dalle normative in vigore;
 - b. operazioni di controllo ispettivo in attuazione di istruzioni prestabilite per la regolare conduzione della struttura con facoltà di respingimento delle masse in ingresso in caso di difformità fra queste ultime e le caratteristiche quali/quantitative previste agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento;
3. Il Responsabile del Centro Comunale di Raccolta è tenuto a verificare che la gestione dello stesso avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto;

Art. 10 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:
 - a. segnalare tempestivamente al Comando di Polizia Locale eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro Comunale di Raccolta;
 - b. provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze della recinzione e del cancello di accesso del Centro Comunale di Raccolta;
 - c. redigere relazioni con cadenza almeno annuale che, salvo eventuali anomalie o problemi riscontrati che richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata, dovranno essere trasmesse al comune aventi ad oggetto la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;

- d. con frequenza mensile, il gestore del Centro di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani dovrà trasmettere i dati relativi ai quantitativi mensili delle diverse tipologie di codici CER transitati dal centro;
- e. con frequenza mensile, entro l'ultimo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento, il gestore è tenuto a trasmettere al comune di Locorotondo l'elenco dei moduli di cui agli All.1A e All.1B del DMA 4 aprile 2008 relativi alla gestione del mese precedente tenendo l'originale a disposizione degli organi di controllo.

Art. 11 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro Comunale di Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro Comunale di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 12 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale e delle altre Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

SEZIONE – Norme le utenze conferenti

Art. 13 – Disciplina di accesso al Centro Comunale di Raccolta

1. Possono accedere al Centro Comunale di Raccolta le utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo TARI nel territorio di Locorotondo che potranno conferire i rifiuti previsti dal presente regolamento alle condizioni in esso contenute;
2. Nel caso delle utenze domestiche, su richiesta del Responsabile del Centro Comunale di Raccolta, potrebbe essere richiesta la compilazione di una dichiarazione attestante il domicilio dell'utente conferente;
3. Nel caso delle utenze non domestiche l'accesso al Centro Comunale di Raccolta è subordinato al possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - categoria 2 bis, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in corso di validità (validità 10 anni)
4. I distributori, gli installatori e i manutentori di AEE, nonché i gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, nell'ambito del conferimento dei RAEE del ritiro "uno contro uno", devono essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – categoria 3 bis, ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, in corso di validità (validità 5 anni), e alla compilazione del documento di trasporto conforme all'allegato II del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, e per gli installatori, i manutentori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE anche il modello di cui all'allegato III del medesimo decreto;
5. I distributori di AEE, nell'ambito del conferimento dei RAEE del ritiro "uno contro zero", devono essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – categoria 3 bis, ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, in corso di validità (validità 5 anni), e alla compilazione del documento di trasporto conforme all'allegato II del D.M. 31 maggio 2016, n. 121;
6. Il soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio di raccolta stradale o domiciliare sul territorio comunale potrà conferire al Centro Comunale di Raccolta unicamente le tipologie di rifiuti urbani derivanti dalle raccolte effettuate in ambito comunale e previste dal contratto di servizio. Detti rifiuti potranno essere avviati al recupero e/o smaltimento senza oneri aggiuntivi per il gestore del predetto centro (es. RAEE, cartone, multi materiale, ecc.) ed a cura dell'amministrazione comunale.

Art. 14 – Rifiuti Conferibili

1. Al Centro Comunale di Raccolta potranno essere conferite alcune tipologie di rifiuti urbani (conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche) ricadenti nell'elenco di cui al punto 4.2 dell'Allegato n.1 del D.M. 8 aprile 2008, così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e dal D.Lgs 116/20 elencati in Allegato C;
2. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle

attività riportate nell'allegato L-quinquies; allegati L-quater e L-quinquies alla parte IV del D-Lgs 152/2006 che si riportano di seguito:

Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) D.lgs.152/06

Frazione	Descrizione	EER
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>

ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

3. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro Comunale di Raccolta;
4. i sensi dell'art. 1 lett. b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 15 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro Comunale di Raccolta;

Art. 16 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, ove possibile, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

Art. 17 – Orari di apertura al pubblico

1. Il Centro Comunale di Raccolta sarà aperto tutti i giorni della settimana per complessive 27 ore/settimana nel periodo di Bassa Stagione (1 Ottobre – 31 Maggio) elevate a 32 ore/settimana nel periodo di Alta Stagione (1 Giugno - 30 Settembre) nei seguenti orari di servizio come da prospetti riepilogativi sotto riportati. Nel rispetto del monte ore sopra indicato e fermo restando l'apertura del sabato e della domenica, le fasce orarie di apertura della struttura al pubblico saranno definite in ragione di specifiche necessità manifestate dall'utenza da adottarsi nei termini di legge da parte del sindaco e/o della giunta comunale.
2. Dei giorni e degli orari di apertura è data pubblicità, a cura del gestore del servizio di igiene ambientale, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali;

Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO RACCOLTA COMUNALE

BASSA STAGIONE dal 1 ottobre al 31 maggio

lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
8,30-12,00	8,30-12,00	8,30-12,00	8,30-12,00 15,00-18,00	8,30-12,00	8,30-12,00	9.00-12.00
3,5	3,5	3,5	6,5	3,5	3,5	3

ORARI DI APERTURA DEI CENTRI RACCOLTA COMUNALI

BASSA STAGIONE dal 1 giugno al 30 settembre

lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
8,00-12,00	8,00-12,00 16.00-18.00	8,00-12,00	8,00-12,00 15,00-18,00	8,00-12,00	8,00-12,00	9.00-12.00
4	6	4	7	4	4	3

Art. 18 – Accesso dei soggetti conferenti

1. Il gestore è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti;
2. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza;
3. Nel caso in cui il conferimento sia di quantità molto consistente, l'utente dovrà contattare il gestore al fine di programmare il ricevimento che potrà essere graduato nel tempo;
4. In occasione del conferimento da utenze non domestiche il gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato A come da DM 13/05/2009 e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune;
5. Il soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio di raccolta stradale o domiciliare sul territorio comunale potrà conferire i rifiuti raccolti al Centro Comunale di Raccolta in condizioni di sicurezza valutando a propria cura tutti i possibili elementi/fattori di interferenza con altri soggetti conferenti nel rispetto delle disposizioni ex D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 19 – Modalità del conferimento

1. Le Utenze Domestiche e le Utenze Non Domestiche si impegnano a conferire al centro di raccolta solo i rifiuti conferibili al Centro Comunale di Raccolta nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previsti agli artt. 14 e 15. Le Utenze Domestiche e le Utenze Non Domestiche si impegnano a conferire i predetti rifiuti distinti per frazioni merceologiche omogenee al fine di consentire al responsabile della struttura l'ispezione visiva degli stessi;
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggi di carta, cartone e plastica e di tutte le altre tipologie di rifiuto possibile prima del conferimento in modo da ridurre il fabbisogno volumetrico di stoccaggio in contenitori;
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dall'utente conferente (Utenza Domestica ed Utenza non Domestica) che si impegna a seguire le istruzioni per il loro corretto deposito nei

diversi contenitori presenti nella struttura. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore;

4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati presenti nel centro comunale di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee ed in modo ordinato avendo cura di occupare il minor spazio possibile;
5. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica conferita dai distributori di AEE presso il Centro di Raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato al ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti;
6. Il conferimento da parte di utenze non domestiche è consentito alle attività elencate nell'allegato L – quinquies alla parte IV del D.Lgs 152/06, (le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe) aventi sede nel territorio comunale limitatamente ai rifiuti elencati nell'allegato L – quarter alla parte IV del D.Lgs 152/06, salvo apposita convenzione;
7. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento assumendosi tutta le responsabilità derivanti dal mancato rispetto a delle modalità di gestione previste dal presente regolamento con particolare riferimento al conferimento dei rifiuti nonché dalla mancata osservazione di tutte le altre norme e leggi applicabili al sito in oggetto;
8. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di implementare forme di incentivazione per il conferimento da parte delle utenze in maniera differenziata nelle forme che riterrà più opportune facendo leva su risorse proprie.

Art. 20 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a. trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b. rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c. porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 21 – Divieti

1. È vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro Comunale di Raccolta.
2. È altresì vietato:

- a. il conferimento di rifiuti che provengano da scarti di lavorazione che siano classificati speciali e/o tossico/nocivi da utenze non domestiche per i quali il recupero e/o smaltimento è a carico del produttore.
- b. depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
- c. collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito (deposito in cumuli)
- d. scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
- e. asportare rifiuti depositati nel Centro Comunale di Raccolta; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
- f. eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 22 – Sanzioni

1. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme di rango nazionale e regionale in materia ambientale applicabili alla struttura oggetto del presente regolamento la Polizia Locale, la Polizia Provinciale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia Forestale, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.;
2. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro Comunale di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni in ordine al conferimento dei rifiuti alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.
3. Per le violazioni degli obblighi derivanti dal mancato rispetto delle norme contrattuali aventi ad oggetto l'affidamento della struttura, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate al gestore, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed ai soggetti conferenti, da parte della Polizia Municipale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel regolamento di igiene urbana.
4. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
5. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n.689.
6. Il Comune può, con provvedimento del Sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

Art. 23 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento comunale di igiene ambientale approvato in materia di gestione dei rifiuti urbani;
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia con particolare riferimento alle disposizioni del DM 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” e ss.mm.ii. in attuazione di previsto dall'ar. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”, e successive modifiche ed alla Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2009, n. 645 avente ad oggetto l'approvazione delle linee guida per la realizzazione di centri comunali;
3. In caso di norme del presente regolamento non compatibili o apparentemente in contrasto con le disposizioni di rango superiore, trovano applicazione le disposizioni legislative o regolamentari nazionali e regionali vigenti (di rango superiore) rispetto a quelle del presente regolamento (di carattere locale);
4. In caso di norme del presente regolamento tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Allegato A – Scheda rifiuti in entrata al CCR

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA.
(per utenze non domestiche)

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto _____

Codice dell'Elenco dei rifiuti _____

Azienda _____

Partita IVA _____

Targa del mezzo che conferisce _____

Quantitativo conferito al centro di raccolta Unità di misura

FIRMA DELL'ADDETTO AL CENTRO DI CONTROLLO

Modello conforme all'Allega IA del DM Ambiente 13 maggio 2009

Allegato B – Scheda rifiuti in uscita dal CCR³;

SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto _____

Codice dell'Elenco dei rifiuti _____

Azienda _____

Partita IVA _____

Targa del mezzo che conferisce _____

Quantitativo conferito al centro di raccolta Unità di misura

FIRMA DELL'ADDETTO AL CENTRO DI CONTROLLO

Modello conforme all'Allega IB del DM Ambiente 8 aprile 2008

³ Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (in G.U. 11/09/2020, n.226) ha disposto (con l'art. 1, comma 19) la modifica dell'art. 193."il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la scheda di cui all'allegato ib del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.

Allegato C – Rifiuti conferibili e quantità ammesse per utenze domestiche

Le quantità di rifiuti conferibili per i CER sotto indicati non prevedono limitazioni fatti salvi i casi in cui sono espressamente indicate delle soglie massime di masse conferibili.

Rifiuti urbani non pericolosi

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
6. imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
7. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
8. imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
9. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
10. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
11. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
12. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
13. oli e grassi commestibili usati (codice CER 20 01 25)
14. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03)
15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione – max 1,00m3/anno * utente) (codice CER 17 01 07)
16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione – max 1,00m3/anno * utente) (codice CER 17 09 04)
17. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (codice CER 20 01 41)
18. vernici, inchiostri, adesivi e resine non contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 28)
19. detersivi non contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 30)
20. farmaci qualificati come rifiuti non pericolosi (codice CER 20 01 32)
21. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 36)
22. rifiuti legnosi non contenuti o impregnati da sostanze pericolose (codice CER 20 01 38)
23. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
24. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
25. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
26. terra e roccia (codice CER 20 02 02)
27. cartucce toner esaurite (codice CER 20 03 99)
28. ingombranti (codice CER 20 03 07)
29. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
30. altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (Eer 200199)
31. residui della pulizia stradale se avviati a recupero (Eer 200303)
32. rifiuti urbani non differenziati (Eer 200301)

Rifiuti urbani pericolosi

33. contenitori T e/o FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
34. solventi (codice CER 20 01 13*)
35. acidi (codice CER 20 01 14*)
36. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
37. prodotti fotochimici (codice CER 20 01 17*)
38. pesticidi (codice CER 20 01 19*)
39. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)

40. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 23*, 20 01 35*)
41. oli e grassi contenenti sostanze pericolose ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
42. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27*)
43. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
44. farmaci contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 31*)
45. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (codice CER 20 01 33*)
46. rifiuti legnosi trattati con sostanze pericolose (codice CER 20 01 37*)
47. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (codice CER 08 03 18)
48. filtri olio (codice CER 16 01 07*)
49. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
50. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)
51. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)